

ATTO INTEGRATIVO

Al contratto di Servizio di redazione del progetto, sviluppato a livello Autorizzativo ed a livello Esecutivo, comprensivo di indagini, prove, sondaggi e rilievi, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di assistenza alla Direzione Lavori in fase costruttiva, per la realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO). CIG 9477740E75 - CUP: I95B22000030002

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito "CAL" o la "Società")

E

Studio Tecnico Arch. Daniele Sambrizzi, con sede in Valdisotto, piazza Zola n. 28/A (23030 - SO), C.F. [REDACTED] e P.IVA n. 00826960148, in persona dell'Arch. Daniele Sambrizzi, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito l'"Affidatario")

di seguito, entrambi (CAL e l'"Affidatario"), denominati congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

a) con Accordo sottoscritto in data 14 aprile 2022, Regione Lombardia, Comune di Bormio e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. hanno condiviso di procedere alla progettazione e realizzazione, tra l'altro, di due nuovi edifici a destinazione residenziale situati nel Comune di Bormio, a

seguito della demolizione dell'edificio residenziale a quel tempo esistente;

b) in particolare, nel citato accordo del 2022 è previsto, tra l'altro, che il Comune di Bormio: a) in qualità di autorità espropriante, svolge, qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità delle aree lo prevedano, tutte le attività atte a concordare la rilocalizzazione volumetrica degli edifici da demolire in corrispondenza dello Ski Stadium, definendone il relativo valore commerciale; b) sovrintende, qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità delle aree lo prevedano, a tutte le attività di rilocalizzazione, anche temporanea, degli eventuali residenti degli edifici da demolire; c) si avvale – nell'esercizio delle attività di autorità espropriante – del supporto tecnico di CAL per lo svolgimento delle attività strumentali;

c) le predette attività di competenza del Comune hanno subito numerosi rallentamenti e impedimenti che hanno anche comportato un ritardo nella definizione della rilocalizzazione volumetrica degli edifici da demolire e, in particolare, delle modalità di realizzazione dei due nuovi edifici;

d) pertanto, e alla luce del ritardo accumulato dal Comune, anche rispetto alle tempistiche stabilite nel citato accordo del 2022, risulta, allo stato, urgente procedere con l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei due nuovi edifici e dei servizi e attività strumentali agli stessi;

e) CAL ha affidato allo Studio Tecnico Arch. Daniele Sambrizzi il Servizio di redazione del progetto, sviluppato a livello Autorizzativo ed a livello Esecutivo, comprensivo di indagini, prove, sondaggi e rilievi, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di assistenza alla Direzione

Lavori in fase costruttiva, per la realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO);

f) in particolare, l'oggetto del predetto affidamento comprende, tra l'altro, il servizio di assistenza di Direzione Lavori in fase costruttiva;

g) di conseguenza, e alla luce dell'attuale servizio affidato e delle tempistiche ormai ristrette per la realizzazione dei lavori è necessario e opportuno procedere alla modifica dell'affidamento, in ragione dei descritti eventi sopravvenuti, esterni e non dipendenti dalla volontà delle Parti;

h) alla luce di tutto quello che precede, le Parti hanno concordato la necessità di stipulare il presente atto integrativo (di seguito, "Atto Integrativo");

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Tutte le definizioni e le previsioni del Contratto si intendono qui integralmente richiamate, eccezion fatta per quanto espressamente modificato con il presente Atto Integrativo.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

La lettera h), di cui all'art. 1 del Contratto, è modificata come segue:

f) **Servizio** indica la redazione dello Progetto Autorizzativo e del Progetto Esecutivo dell'Intervento, comprensivo di indagini, prove, sondaggi e rilievi, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori in fase costruttiva e attività volte all'ottenimento dell'agibilità e all'accatastamento, di

cui all'art. 2 del **Contratto**.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

L'art. 2.1 del Contratto è modificato come segue:

2.1 CAL conferisce **all'Affidatario**, che accetta, l'affidamento del **servizio di redazione dello Progetto Autorizzativo e del Progetto Esecutivo dell'Intervento, comprensivo di indagini, prove, sondaggi e rilievi, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori in fase costruttiva e delle attività volte all'ottenimento dell'agibilità e all'accatastamento, di cui all'art. 2 del Contratto, per la realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale**, da realizzarsi nel Comune di Bormio, su aree identificate catastalmente al Foglio 18, rispettivamente mappali 132 e 256 (di seguito il "**Servizio**").

L'art. 2.4 del Contratto è modificato come segue:

Lo svolgimento del **Servizio** comprende altresì il servizio di **Direzione dei Lavori** dell'Intervento; in particolare il servizio di Direzione dei Lavori, che si conferisce all'Affidatario, include tutte le attività previste dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e dall'All. II.14 del medesimo D. Lgs. n. 36 del 2023, nonché:

- i) le interlocuzioni, previa comunicazione a CAL, con tutte le Autorità, gli enti e i soggetti terzi interessati dall'Intervento;
- ii) la partecipazione, previa comunicazione a CAL, a riunioni e incontri indetti da e/o presso le Autorità, gli enti e i soggetti terzi interessati dall'Intervento;
- iii) la partecipazione a riunioni e incontri presso gli uffici di CAL;
- iv) ulteriori attività/adempimenti che dovessero rendersi necessari nello svolgimento delle predette prestazioni.

ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'art. 4 del **Contratto** è modificato come segue:

Il **Contratto** ha durata dalla data indicata nella richiesta di esecuzione anticipata, ossia dal 14 novembre 2022, fino al conseguimento dell'agibilità dell'Intervento non contestata dall'ente competente, che, ad oggi, si stima entro il 28 febbraio 2027, fermi restando i termini di cui ai precedenti artt. 2.2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L'art. 5.1 del **Contratto** è modificato come segue:

5.1 Il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2 è pari **all'importo massimo complessivo di Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00)**, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A. nelle misure di legge, di cui:

- i. **Euro 115.000,00** (centoquindicimila/00) oltre oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A. nelle misure di legge per la redazione del Progetto Autorizzativo e del Progetto Esecutivo comprensivi dell'esecuzione di indagini, prove, sondaggi e rilievi propedeutici alla progettazione nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- ii. **Euro 60.000** (sessantamila/00), oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, quale importo per l'espletamento del servizio di Direzione Lavori e per le attività volte all'ottenimento dell'agibilità e all'accatastamento;

iii. **Euro 8.262,00** (ottomiladuecentosessantadue/00), oltre oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A. nelle misure di legge in caso di varianti in corso d'opera, quale importo massimo corrispondente alla differenza tra la base d'asta (pari ad Euro 137.700,00) e l'importo risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Affidatario rispetto alla base d'asta medesima. Ciò premesso, il corrispettivo per ogni variante in corso d'opera verrà calcolato applicando il ribasso offerto dall'Affidatario rispetto alla relativa voce del DM n. 101941 del 17.06.2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 L'art. **6.2.1** del Contratto è modificato come segue.

Il corrispettivo di cui all'art. **5.1, punto ii.**, del **Contratto** oltre IVA e oneri di legge, sarà corrisposto secondo le seguenti tempistiche:

- a) euro **10.000**, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio di direzione lavori;
- b) euro **15.000**, al raggiungimento del 50% dei lavori dei due nuovi edifici;
- c) euro **15.000**, al completamento dei lavori dei due nuovi edifici;
- d) euro **20.000**, al rilascio del certificato di agibilità e avvenuto accatastamento dei due nuovi edifici.

Al Contratto è aggiunto il seguente **6.2.2**:

Nel caso in cui l'**Affidatario** non abbia sede legale o una sede secondaria nella Provincia di Milano, oltre agli importi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del precedente art. **6.2** sono altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute nel corri-

spondente periodo, previa allegazione delle relative ricevute/quietanze di pagamento, entro il limite indicato al precedente art. **5.2**.

6.2. Rimangono fermi le anticipazioni e i pagamenti già effettuati alla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, i quali, pertanto, costituiscono parte dell'ammontare complessivo del corrispettivo di cui al punto **5.1** del Contratto, che è remunerativo di tutte le attività svolte sino alla data di sottoscrizione del presente Atto.

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Affidatario si impegna a trasmettere l'integrazione della polizza assicurativa precedentemente trasmessa a CAL.

ART. 8 - AVVIO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI

L'avvio del servizio di Direzione Lavori è contestuale alla trasmissione dell'attestazione di fattibilità dell'intervento per l'avvio dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 25 luglio 2025

Concessioni Autostradali Lombarde

Arch. Daniele Sambrizzi

S.p.A.

(l'Amministratore Delegato)

(l'Affidatario)

Dott. Gianantonio Arnoldi

Arch. Daniele Sambrizzi

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'**Affidatario** dichiara di approvare tutte le clausole del presente **Atto Integrativo** e, in particolare, quelle di cui agli artt. **1, 2, 3, 4, 5 e 6**.

Arch. Daniele Sambrizzi

(L'Affidatario)

Arch. Daniele Sambrizzi

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82